

Tipologia:	COMUNICAZIONE		 ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI
Protocollo:	2006611	Data: 10.05.2011	
Oggetto:	NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO NEI GIOCHI PUBBLICI		
Riferimenti	1. Comunicazione Fisco Assosnai n. 2003110 del 25.02.2010 " Antiriciclaggio per le attività di gestione dei Giochi, Scommesse o Concorsi Pronostici con vincite in denaro"; 2. Comunicazione Politiche Assosnai n. 2003810 del 04.03.2010 "Antiriciclaggio – Pagamento Vincite" 3. Comunicazione Fisco Assosnai n. 2005110 del 24.03.2010 "Quesiti su Antiriciclaggio"		
Allegati	1. Nota AAMS prot. 607/Strategie/UPN del 25.02.2011; 2. Nota AAMS prot. 1052/strategie/UPN del 15.04.2011; 3. Traccia riscontro ad AAMS su note Antiriciclaggio; 4. Decreto del Ministero dell'Interno del 17 febbraio 2011 "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari. 5. Modulo di identificazione Cliente e Cartello informativo;		

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Nota: la presente comunicazione è di interesse dei Concessionari.

I Gestori devono attenersi alle indicazioni ricevute dal Concessionario per il quale operano la raccolta.

Gentile Associato,

Con la nota del 25 febbraio 2011 (**all. 1**), AAMS ha invitato gli operatori del settore a comunicare, con cedenza semestrale, le misure adottate per ottemperare agli obblighi in materia di antiriciclaggio previsti dal D.Lgs 231/2007 e successive modifiche e integrazioni, chiedendone l'invio semestrale.

Con successiva nota del 15 aprile 2011 (**all. 2**) AAMS ha fornito successivi chiarimenti, indicando uno schema per la predisposizione delle risposte, recepito in una traccia predisposta per le risposte (**all. 3**)

Con l'occasione si segnala l'emanazione del Decreto del Ministero degli Interni del 17 febbraio 2011 (**all. 4**), che reca la determinazione degli "indicatori di anomalia" per individuare le operazioni sospette di riciclaggio ai fini della obbligatoria segnalazione da parte degli operatori alla Banca d'Italia – U.I.F. (Unità Informazione Finanziaria).

Stante l'importanza dell'argomento si sottolinea agli Associati di prestare la massima attenzione alle procedure da adottare, considerando che il mancato adempimento alla normativa antiriciclaggio ha risvolti anche penali. A tal fine si riassume di seguito quanto oggetto delle precedenti circolari in riferimento, qui integralmente richiamate e si allegano nuovamente il Modulo identificazione Cliente (da personalizzare con i propri dati) e il Cartello informativo da esporre nei locali di gioco (all. 5).

Cordiali saluti.

ASSOSNAI
La Segreteria

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.

ASSOSNAI

26 Piazza San Lorenzo in Lucina 00186 ROMA

telefono 0668300441 - 0668300442 / fax 0668300445
e-mail: info@assosnai.it / web: www.assosnai.it

Soggetti interessati alla normativa antiriciclaggio

I soggetti interessati sono individuati all'art. 14 del D.Lgs 231/2007, lettera e) e lettera e-bis), ovvero gli operatori che svolgono le seguenti attività:

- **operatori di gioco "on line"** *"offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, in presenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005 n. 266"*;
- **operatori di gioco "fisso"**, quali agenzie di scommesse, ricevitorie, sale bingo, ecc...: *"offerta di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, anche in assenza delle autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze- Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005 n.266"*.

I soggetti sopra individuati dovranno comunicare ad AAMS, in base alla tempistica sopra prevista, l'assolvimento dei seguenti adempimenti.

1) identificazione e verifica dell'identità del cliente (art. 24 d.lgs 231/2007 e successive modifiche)

Gli operatori di gioco "fisso" devono procedere all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente per importi superiori a € 1.000,00, (giocata e/o vincita) **acquisendo e conservando** le informazioni relative:

- ai dati identificativi (mediante un documento di riconoscimento non scaduto e del codice fiscale, trattenendo fotocopia degli stessi);
- alla data dell'operazione;
- al valore dell'operazione e ai mezzi di pagamento utilizzati.

Gli operatori di gioco "on line", devono procedere all'identificazione e alla verifica di ogni cliente per importo superiore a € 1.000,00 e devono consentire operazioni di ricarica dei conti di gioco, di acquisto e di cambio dei mezzi di gioco, esclusivamente attraverso mezzi di pagamento (compresa la moneta elettronica) per i quali è possibile assolvere agli obblighi di identificazione qui descritti. Tali operatori devono **acquisire, conservare e registrare** le informazioni relative:

- ai dati dichiarati dal cliente all'atto dell'apertura dei conti di gioco o della richiesta delle credenziali di accesso ai giochi on line;
- alla data delle operazioni di apertura e ricarica dei conti di gioco e di riscossione sui medesimi conti;
- al valore delle operazioni sopra indicate e ai mezzi di pagamento utilizzati;
- all'indirizzo IP, alla data, all'ora e alla durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente pone in essere le suddette operazioni.

Occorre prestare attenzione alle c.d. "operazioni frazionate", ovvero quelle operazioni artificialmente suddivise al fine di eludere l'identificazione. Tali sono più movimentazioni singolarmente di importo inferiore al tetto di € 1.000,00 effettuate in momenti diversi, ma comunque nell'arco temporale di sette giorni.

2) Conservazione e Registrazione dei dati (art. 36 e seguenti D.lgs 231/2007)

Affinché le Autorità competenti possano eseguire i necessari controlli su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i documenti raccolti e le informazioni registrate dagli operatori devono essere conservati per **dieci** anni dalla prestazione.

Gli operatori che svolgono attività di raccolta “on line” devono istituire un “Archivio Unico Informatico” o, comunque, un archivio informatico che assicuri la possibilità di trarre, con un’unica interrogazione, informazioni integrate e in ordine cronologico. (art. 37 D.lgs 231/2007).

Gli operatori che svolgono attività di raccolta “fissa” possono scegliere di istituire un “Archivio gestito a mezzo di strumenti informatici” o un “Registro cartaceo” (art. 36 e 39 D.lgs 231/2007).

Le registrazioni nel Registro dovranno riguardare:

- i dati identificativi dei clienti (le generalità complete: luogo e data di nascita, la residenza, il codice fiscale, gli estremi dei documenti di identificazione);
- le operazioni compiute (data, causale, importo, mezzi di pagamento utilizzati).

In merito alla registrazione delle operazioni, dal dettato normativo non è dato capire con certezza se debbano essere registrate tutte le operazioni o solo quelle di importo pari o superiore ad € 15.000,00 (come previsto dall’art. 36 del D.lgs 231/2007).

A tal fine è stato posto un apposito quesito ad AAMS e, in attesa di chiarimenti, si consiglia agli operatori di adottare il comportamento più prudente e, pertanto, di procedere alla registrazione di tutte le operazioni.

Quale sia la modalità di tenuta, occorre assicurare la storicità dei dati e delle informazioni.

Pertanto, le informazioni devono essere registrate:

- entro 30 giorni dal compimento dell’operazione;
- tenendo conto dell’ordine cronologico d’inserimento.

Il registro cartaceo della clientela, deve essere siglato in ogni pagina a cura del Legale Rappresentante o di un collaboratore delegato per iscritto.

3) Segnalazione delle operazioni sospette

L’art. 41 del D.lgs 231/2007 dispone che gli operatori debbano inviare all’UIF (Unità Informazione Finanziaria – Struttura incaricata di ricevere e richiedere informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo), le segnalazioni di operazioni sospette quando fanno o hanno ragionevoli motivi di sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Il fine è quello di prestare una collaborazione attiva con le Autorità per la prevenzione dell’utilizzo nel sistema economico di denaro o oltre beni provenienti da delitti non colposi.

Il sospetto dell’operatore deve essere sorretto da motivi razionali, basati sulla normale diligenza.

La segnalazione dell’operazione sospetta va eseguita senza ritardo, prima di effettuare l’operazione stessa.

Può essere opportuno contattare telefonicamente o via fax l’UIF prima di procedere all’inoltro della segnalazione per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere.

L’operatore deve **astenersi** dall’eseguire l’operazione.

La lettera di segnalazione deve essere inviata tramite raccomandata a/r e deve contenere i dati del segnalante, i dati relativi all’operazione e i motivi di sospetto, le informazioni sulla persona a cui l’operazione si riferisce (il modello è reperibile sul sito della Banca d’Italia al seguente indirizzo: <http://www.bancaditalia.it/UIF/moduli-sw/moduli-uif/modulo-sos-operatori-non-finanziari.pdf>).

Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette e di ridurre i margini di incertezza connessi a valutazioni soggettive e comportamenti discrezionali, sono emanati e periodicamente aggiornati gli indicatori di anomalia. Tuttavia, la mera ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia, non è necessariamente motivo sufficiente per la segnalazione di operazione sospetta; dovrà essere compiuta una valutazione complessiva dell'operazione e del cliente

Il Ministero dell'Interno, con proprio decreto del 17.02.2011, ha aggiornato gli "indicatori di anomalia"; nel decreto, all'art. 2, sono contemplati i soggetti per i quali trovano applicazione i suddetti indici.

Sono espressamente indicati i soggetti di cui alla lettera e) dell'art. 14 del d.lgs. 231/2007, cioè gli operatori di "gioco on-line", ma si ritiene che tali criteri possano essere seguiti anche dagli operatori di "rete fissa".

Gli indicatori di anomalia si distinguono in:

- indicatori connessi all'identità o all'atteggiamento del cliente (tra cui, a titolo esemplificativo, informazioni false o incomplete con riguardo alla propria identità; utilizzo di documenti che sembrano contraffatti, ecc...),
- indicatori connessi alle modalità di esecuzione delle operazioni (a titolo esemplificativo, effettuazione di operazioni non compatibili con il profilo del cliente, impiego di disponibilità sproporzionate rispetto al profilo economico del cliente, ripetuta chiusura ed apertura di conto di gioco con prelievo sistematico delle somme in giacenza, ecc...)
- indicatori relativi ai mezzi di pagamento utilizzati (a titolo esemplificativo, ricorso ripetuto di importi rilevanti in contanti, utilizzo di banconote di tagli inusuali rispetto al tipo di operazione, richiesta di accredito delle vincite su conti sempre diversi, ecc...)

Il personale coinvolto nei rapporti con la clientela è tenuto, laddove si ritengano esistenti elementi di sospetto, a darne immediata comunicazione al Responsabile. Un tale obbligo presuppone una conoscenza adeguata della normativa sull'antiriciclaggio e del concetto di "operazione sospetta", in considerazione anche del fatto che possono essere considerate "sospette" anche operazioni di modesto importo.

Da questo deriva l'importanza di un'adeguata formazione del personale, in particolar modo quello a contatto diretto con la clientela, e dell'adozione di procedure interne che prevedano una regolamentazione dell'iter valutativo seguito e che garantiscano omogeneità di comportamenti.

Si ricorda inoltre che tutte le informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette, sono soggette a rigorosa riservatezza:

- le segnalazioni non possono essere comunicate né ai clienti né a qualunque altro soggetto;
- negli atti interni non deve essere indicato il nominativo del soggetto che ha rilevato il sospetto;
- l'identità dell'operatore che ha effettuato la segnalazione, può essere rilevata solo qualora l'autorità giudiziaria lo ritenga indispensabile.

4) Comunicazione delle violazioni riguardanti le limitazioni alla circolazione del denaro contante

Si ricorda che le transazioni con contanti o strumenti di pagamento al portatore non possono superare l'importo di euro 4.999,99, tenuto conto anche di eventuali artificiosi frazionamenti.

L'operatore deve comunicare le violazioni riguardanti le limitazioni all'uso del contante.

Le comunicazioni devono essere inoltrate entro 30 giorni dalla data in cui l'operatore ne ha avuto conoscenza mediante lettera raccomandata:

- al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro – Direzione valutario, antiriciclaggio ed antiusura – per le comunicazioni relative ad infrazioni di importo superiore ad € 250.000,00;
- alle Direzioni Territoriali dell'Economia e delle Finanze per le infrazioni di importo inferiore.

Dalla violazione delle norme sull'uso del denaro contante e dei titoli al portatore non consegue necessariamente una valutazione di sospetto con conseguente obbligo di segnalazione.

Sanzioni

Le principali sanzioni in materia di antiriciclaggio sono :

Omessa identificazione della clientela, registrazione e conservazione dei dati	Multa da € 2.600,00 a € 13.000,00
Omessa istituzione del registro della clientela o mancata adozione delle modalità di registrazione	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000,00 ad € 50.000,00
Omessa comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle infrazioni ai limiti previsti all'utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore	Sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30 % dell'importo dell'operazione (comunque non inferiore nel minimo ad € 3.000,00 ed € 15.000,00 per importi superiori a € 50.000,00)
Omessa segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo	Sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% del valore dell'operazione
Mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell'operazione	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000,00 a € 200.000,00
Comunicazione al cliente dell'avvenuta segnalazione	Arresto da sei mesi a un anno o ammenda da € 5.000,00 a € 50.000,00
Violazione alle limitazioni all'uso del denaro contante e dei titoli al portatore	Sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito (comunque non inferiore nel minimo ad € 3.000,00 e ad € 15.000,00 per importi superiori ad € 50.000,00)